

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

Modifiche approvate da:

DGR 21/10/2011, n. 1965 (B.U.R. 9/11/2011, n. 45).

DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17).

- Art. 1 Classificazione degli immobili
- Art. 2 Agevolazioni
- Art. 3 Maggiorazione del canone
- Art. 4 Revisione del tariffario
- Art. 5 Esigenze di utilizzo dell'Amministrazione regionale
- Art. 6 Condizioni per la concessione
- Art. 7 Corresponsione e restituzione del prezzo
- Art. 8 Modalità di utilizzo
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1
(Classificazione degli immobili)

1. Il prezzo da applicare per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione è definito nelle misure di cui al tariffario allegato, corredato dalla relativa appendice, con riferimento alle seguenti categorie di immobili:

- a) locali in edifici di particolare valore storico, artistico o architettonico;
- b) locali in edifici diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui alla lettera a);
- d) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui alla lettera b);
- e) altre aree esterne;
- e bis) locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 19 Agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).¹

Art. 2
(Agevolazioni)

1. La concessione in uso temporaneo dei beni di cui all'articolo 1 ai soggetti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, nonché ai soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 5 e 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), per lo svolgimento delle proprie attività,² è disposta con l'applicazione della sola quota del prezzo relativa alle spese vive di gestione e funzionamento stabilita dal tariffario allegato, oltre che degli eventuali rimborsi forfettari per servizi straordinari determinati nello stesso e degli eventuali altri oneri previsti nell'apposita appendice³.

2. La concessione in uso temporaneo dei beni di cui all'articolo 1 ai soggetti previsti dall'articolo 5 comma 5, della legge regionale 57/71 è disposta con l'applicazione della riduzione al 10% del canone stabilito nel tariffario allegato, ferma restando la parte del

¹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

² Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

³ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

prezzo riferita alle spese vive di gestione e funzionamento e ad eventuali altri oneri previsti dal tariffario e dall'apposita appendice⁴.

3. Gli enti associativi e le istituzioni sono tenuti a presentare i rispettivi statuti e, ove richiesto, la certificazione dell'iscrizione in albi o elenchi, per la verifica dell'aderenza dell'attività a quella prevista dalla legge per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.

4. Per la concessione in uso gratuito temporaneo di locali ai Gruppi consiliari si provvede per le finalità e nei limiti di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

4 bis. I beni di cui all'articolo 1 sono concessi in uso temporaneo con le modalità di cui al comma 1 ai soggetti anche diversi dai precedenti, che per l'attività in questione, abbiano preventivamente ottenuto il patrocinio da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.⁵

4 ter. I beni di cui all'articolo 1, facenti parte delle sedi di lavoro, sono concessi in uso temporaneo gratuito alle organizzazioni sindacali per le sole attività previste dall'art. 8 comma 1 del "Contratto collettivo di lavoro 1994-1997 – Area non dirigenziale. Documento stralcio concernente <<Sistema delle relazioni sindacali>>" che prevedano il coinvolgimento e la partecipazione del solo personale dell'Amministrazione regionale.⁶

Art. 3

(Maggiorazione del canone)

1. La parte del prezzo rappresentata dal canone è applicata in misura doppia qualora, per l'accesso, sia previsto un biglietto di ingresso, ovvero gli spazi siano utilizzati per la vendita delle merci esposte o sia prevista una quota di partecipazione comunque denominata.

Art. 4

(Revisione del tariffario)

⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

⁵ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

⁶ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

1. I prezzi inclusi nel tariffario di cui all'articolo 1 formano oggetto di revisione triennale⁷ da parte della Giunta regionale.

Art. 5

(Esigenze di utilizzo dell'Amministrazione regionale)

1. In caso di concomitanti esigenze dell'Amministrazione regionale per l'uso dei beni richiesti, le stesse sono comunque considerate prioritarie.

2. (ABROGATO).⁸

Art. 6

(Condizioni per la concessione)

1. La concessione in uso temporaneo è subordinata alla sottoscrizione da parte dei richiedenti di specifico impegno a rifondere eventuali danni causati ai beni della Regione, ovvero, qualora richiesto dalla Regione stessa, a presentare idonea polizza assicurativa nonché alla corresponsione del prezzo dovuto per la concessione stessa⁹.

1 bis. La concessione in uso temporaneo dei beni di cui all'articolo 1 è subordinata alla sottoscrizione di impegno, da parte dei richiedenti, al rispetto delle modalità di gestione ed utilizzo degli stessi, indicate dal servizio concedente.¹⁰

Art. 7

(Corresponsione e restituzione del prezzo)

1. La disponibilità dei beni è subordinata alla corresponsione del prezzo in via anticipata.

2. Il prezzo corrisposto viene restituito in misura piena solo se il mancato utilizzo non è dipeso da fatto del richiedente; altrimenti viene restituito in misura ridotta del 5% se la

⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

⁸ Comma abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

⁹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

¹⁰ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

disdetta perviene almeno 8 giorni liberi prima dell'evento, in misura ridotta del 20% se la disdetta avviene a meno di 8 giorni liberi dall'evento programmato¹¹.

Art. 8
(Modalità di utilizzo)

1. L'utilizzo degli spazi concessi deve essere consono alle caratteristiche del luogo e degli immobili.

2. Negli atti di concessione l'Amministrazione regionale inserisce la clausola di esonero dalla responsabilità civile per fatti ad essa non direttamente imputabili, derivanti dall'utilizzo delle sale e strutture concesse in uso temporaneo, con estensione della stessa anche alla responsabilità di custodia dei beni personali introdotti.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹¹ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPR n. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

Allegato tariffario^{12 13}
(riferito all'art. 1 del DPR Reg. 188/2001)

TARIFFARIO GENERALE

1) Tariffe ordinarie per sale, locali ed aree esterne	Tariffe					
	A) Canone base giornaliero (locali arredati/ attrezzati - senza spese di serv.)	A) Canone base $\frac{1}{2}$ giornata (max. 5 h.)	B) Spese ordinarie di serv./gestione soggette a rimborso giornaliero	B) Spese ordinarie $\frac{1}{2}$ giornata (max. 5 h.)	Totale canone base giornaliero più spese ordinarie	Totale canone base più spese ordinarie $\frac{1}{2}$ giornata (max. 5 h.)
Categoria e tipologia dei beni immobili concedibili						
Edifici di particolare valore storico, artistico ed architettonico ed aree esterne di pertinenza:	€/mq gg.	€/mq $\frac{1}{2}$ gg.	€/mq gg.	€/mq $\frac{1}{2}$ gg.	€/mq gg.	€/mq $\frac{1}{2}$ gg.
a.1) Corpi gentilizi; sale di tipo monumentale e/o di particolare valore artistico:	2,27	1,36	0,63	0,38	2,90	1,74
a.2) Sale riunioni con capienza fino a 99 posti, sale di tipo direzionale o presidenziale e simili arredate per gli usi specifici, con le relative pertinenze riservate:	1,64	0,98	0,32	0,19	1,96	1,17
a.3) Locali e sale per usi diversi, di tipologia corrente anche non arredate, ivi incluse le nude superfici per esposizioni, non ricomprese nelle precedenti lettere a.):	1,03	0,62	0,32	0,19	1,35	0,81
c.1) Aree esterne di pertinenza	0,22	0,11	0,13	0,07	0,35	0,18
Edifici privi di particolare valore storico, artistico ed architettonico ed aree esterne di pertinenza:	€/mq gg.	€/mq $\frac{1}{2}$ gg.	€/mq gg.	€/mq $\frac{1}{2}$ gg.	€/mq gg.	€/mq $\frac{1}{2}$ gg.
b.1) Sale convegni/congressi abilitate con capienza fino a 99 posti, con relative pertinenze riservate, di diversa collocazione rispetto alla lettera a) precedente:	1,46	0,88	0,32	0,19	1,78	1,07
b.2) Locali e sale per usi diversi, di tipologia corrente anche non arredate, ivi incluse le nude superfici per esposizioni, non ricomprese nelle precedenti lettere a) e b):	1,03	0,62	0,26	0,16	1,29	0,78
b.3) Aule didattiche tipo, normalmente arredate:	1,46	0,88	0,26	0,16	1,72	1,04
d.1) Aree esterne di pertinenza	0,17	0,09	0,08	0,04	0,25	0,13
Altre aree esterne , diverse da quelle di pertinenza degli edifici a), b), c) e d) precedenti:	€/mq gg.		€/mq gg.		€/mq gg.	
e.1) Aree sottoposte a periodica manutenzione e cura del manto e delle essenze vegetali:	0,08		0,07		0,15	
e.2) Aree diverse da quelle di cui alla lettera .a), aree in aperta campagna o montagna a vegetazione naturale:	0,07				0,07	

¹² Allegato sostituito da DGR 21/10/2011, n. 1965 (B.U.R. 9/11/2011, n. 45).

¹³ Allegato sostituito dal art. 8, c. 1, DPR Reg. 14/4/2016, n. 069/Pres. (B.U.R. 27/4/2016, n. 17), a decorrere dal 1 luglio 2016.

Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo	€/evento gg.	€/evento ½ gg.	€/evento gg.	€/evento ½ gg.	€/evento gg.	€/evento ½ gg.
e bis.1) Auditorium Gorizia	511,00	307,00	229,00	137,00	740,00	444,00
e bis.2) Auditorium Pordenone	326,00	196,00	121,00	73,00	447,00	269,00
e bis.3) Auditorium Udine	925,00	555,00	301,00	181,00	1.226,00	736,00

	Auditorium Gorizia (oltre 5h)	Auditorium Gorizia ½ giornata (max. 5 h.)	Auditorium Pordenone (oltre 5h)	Auditorium Pordenone ½ giornata (max. 5 h.)	Auditorium Udine (oltre 5h)	Auditorium Udine ½ giornata (max. 5 h.)
2) Servizi straordinari /speciali eccedenti l'ordinaria amministrazione soggetti a rimborso specifico aggiuntivo (servizi erogabili secondo necessità o a richiesta):						
2.1)- servizio antincendio /servizio addetti alle emergenze conformemente al piano di emergenza ed evacuazione approvato per gli auditorium e le sale convegni/congressi abilitate	€ 263,52	€ 164,70	€ 263,52	€ 164,70	€ 527,04	€ 329,40
2.2)- dotazione audio/video/informatica delle sale e degli auditorium e le sale convegni/congressi abilitate	€ 48,00	€ 30,00	€ 48,00	€ 30,00	€ 48,00	€ 30,00
2.3)- pulizie "extra canone" in orario diurno/feriale	€ 58,90	€ 58,90	€ 18,96	€ 18,96	€ 58,90	€ 58,90

LEGENDA:

- importo - **A**): canone base, quota parte immobiliare edilizia, costituente titolo precipuo di "canone di concessione" dei locali e strutture regionali;
- importo - **B**): spese ordinarie di serv./gestione, quota parte stabilita a titolo di rimborso delle pertinenti "spese vive di gestione e funzionamento" per i servizi che vengono normalmente erogati durante il periodo di fruizione della concessione d'uso.
- ½ giornata: ovvero fino ad un massimo di 5 ore, riduzione del 40% della tariffa/giorno per gli edifici, importo finale già riportato nella relativa colonna del tariffario
- ½ giornata: ovvero fino ad un massimo di 5 ore, riduzione del 50% della tariffa/giorno per le aree esterne di pertinenza, importo finale già riportato nella relativa colonna del tariffario

APPENDICE AL TARIFFARIO GENERALE REGIONALE

"Norme e condizioni applicative ed integrative; oneri aggiuntivi:
(condizioni ed oneri aggiuntivi confermati in sede di revisione S.D.C.T. del Tariffario)"

1) per gli auditorium regionali i valori del tariffario si intendono a corpo mentre per le restanti tipologie i valori parametrici si applicano alle superfici utili e non frazionabili dei locali intesi nel loro stato fisico compiuto e completo;

2) vanno conteggiate le superfici utili riguardanti i locali e gli spazi di servizio, ove i medesimi siano riservati in uso esclusivo del concessionario ed inseriti come tali nel - "pacchetto offerta" - stabilito dall'Amministrazione regionale;

3) per gli auditorium e le sale congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo:

3.1) la disponibilità anticipata o riconsegna posticipata, fino ad un giorno, per allestimenti della sala, danno titolo alla maggiorazione del 15% della tariffa A) canone base;

3.2) eventuali servizi di supporto ulteriormente richiesti saranno quantificati sulla base degli oneri sostenuti dall'A.R.;

3.3) l'eventuale attivazione ed utilizzo degli impianti ed apparecchiature diverse da quelle già gestite con regolare contratto dall'Amministrazione regionale, dovrà essere svolto da operatori tecnici di sala/regia abilitati, a tutela e garanzia del loro corretto uso ed integrità;

3.4) i relativi costi e pagamenti saranno concordati e corrisposti direttamente alle sopracitate ditte dagli utilizzatori/organizzatori titolari della concessione;

3.5) l'uso delle sale al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici, ove consentito dall'Amministrazione regionale, obbliga il concessionario al rimborso delle spese per le ore straordinarie di vigilanza e custodia necessarie, eventualmente sostenute, che verranno conteggiate a parte in misura corrispondente ai servizi appaltati dall'Amministrazione regionale;

4) per le altre sale riunioni fino a 99 posti e per le aree e sale espositive, valgono, per la parte applicabile, le medesime indicazioni e disposizioni previste per le Sale Auditorium;

5) a richiesta dell'Amministrazione regionale, i concessionari saranno tenuti a presentare idonea polizza assicurativa a garanzia dell'integrità dei beni immobili regionali e dell'incolumità dei visitatori e del personale, in particolare ove venga prevista l'introduzione nelle aree e sale espositive di materiali, manufatti ed apparecchiature a rischio incendi o di classe giudicata non adeguata che potranno essere anche rifiutati;

6) a tutti i valori di tariffa sarà applicata l'I.V.A., se dovuta.